



FIPAV

TRIBUNALE FEDERALE

CU n.4 del 27 Luglio 2023

Riunione del 19 Luglio 2023

73.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI: R. S., A. D. P., DOMENICO MANCINELLI E S.S. ASD 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

S. R., *“perché in occasione della gara ufficiale serie 14 FE n. 14636 del 17.4.2023 tra 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO E ASD VASTO VOLLEY ROSSA l'atleta R. S., benché non inserita nell'elenco CAMP 3, tentava di partecipare a detta gara, con evidente tentativo di sostituzione di persona, al posto della atleta V. D.'A. (n. 20) risultante invece iscritta in elenco CAMP 3, relativo alla gara predetta e consegnato all'arbitro dell'incontro”, in violazione delle su richiamate norme federali Statuto FIPAV Art. 16 comma 3, Codice di Comportamento Sportivo CONI Art. 2.*

D. P. A., *“perché in occasione della gara ufficiale serie 14 FE n. 14636 del 17.4.2023 tra 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO, (di cui la D.P. risultava essere indicata quale CAPITANO) E ASD VASTO VOLLEY ROSSA, l'atleta R. S., benché non inserita nell'elenco CAMP 3, tentava di partecipare a detta gara, con evidente tentativo di sostituzione di persona, al posto della atleta V. D.'A. (n. 20) risultante invece iscritta in elenco CAMP 3, relativo alla gara predetta e consegnato all'arbitro dell'incontro, elenco in cui detta atleta D. P. A. è indicata come capitano”,*



in violazione delle su richiamate norme federali Statuto FIPAV Art. 16 comma 3, e Codice di Comportamento Sportivo CONI Art. 2;

MANCINELLI DOMENICO perché, nella sua qualità di allenatore in occasione della gara ufficiale serie 14 FE n. 14636 del 17.4.2023 tra 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO E ASD VASTO VOLLEY ROSSA dapprima faceva presentare l'atleta R. S., benché non inserita nell'elenco CAMP 3 della 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO, al fine di farla partecipare a detta gara, con evidente tentativo di sostituzione di persona, al posto della atleta V. D.'A. (n. 20) risultante invece iscritta in elenco CAMP 3, relativo alla gara predetta e consegnato all'arbitro dell'incontro; e successivamente, suggeriva alla stessa atleta di dire all'arbitro di avere 13 anni", in violazione delle su richiamate norme federali (Statuto FIPAV Art. 16 comma 3; Codice di Comportamento Sportivo CONI Art. 2 e Regolamento Gare FIPAV Art. 21

ASD 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., per rispondere il Sodalizio tesserante, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Giurisdizionale FIPAV art. 76 comma 2, per la condotta posta in essere dalla tesserata atleta S. R. così come in atti contestata: "perchè in occasione della gara ufficiale serie 14 FE n. 14636 del 17.4.2023 tra 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO E ASD VASTO VOLLEY ROSSA l'atleta R. S., benché non inserita nell'elenco CAMP 3, tentava di partecipare a detta gara, con evidente tentativo di sostituzione di persona, al posto della atleta V. D.'A. (n. 20) risultante invece iscritta in elenco CAMP 3, relativo alla gara predetta e consegnato all'arbitro dell'incontro" in violazione delle su richiamate norme federali Statuto FIPAV Art. 16 comma 3 e Codice di Comportamento Sportivo CONI Art. 2. e Regolamento Gare FIPAV Art. 21 e Regolamento Giurisdizionale FIPAV art. 76 comma 2



OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dal Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Abruzzo Sud Est il quale, dopo aver appreso la notizia in ordine ad un'asserita condotta antiregolamentare del sodalizio ASD 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO (*i.e.* schieramento in campo di atleti con false generalità) si attivava immediatamente contattando il Responsabile Ufficiali di Gara per sensibilizzare il direttore di gara designato per la partita di U14/F (che vedeva appunto impegnato il sodalizio prevenuto) in ordine alle scrupolose attività di riconoscimento degli atleti

Nello specifico, il Presidente del CT denunciava come in occasione della gara ufficiale serie U14/FE n. 14636 del 17.4.2023 tra 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO E ASD VASTO VOLLEY ROSSA l'atleta R. S., benché non inserita nell'elenco CAMP 3, tentava di partecipare a detta gara, con evidente tentativo di sostituzione di persona, al posto della atleta V. D.'A. (n. 20) risultante invece iscritta in elenco CAMP 3, relativo alla gara predetta e consegnato all'arbitro dell'incontro.

A seguito dell'attività di indagine svolta, acquisite le memorie difensionali presentate dagli incolpati (e per le atlete minorenni dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale), l'Ufficio della Procura Federale deferiva i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli stessi per il giorno 19/7/2023.

In tale sede, compariva il Vice Procuratore Federale, avv. Umberto Pantanella, il quale concludeva per la dichiarazione di piena responsabilità di tutti gli incolpati concludendo per la comminazione di mesi uno di sospensione da ogni attività federale per le atlete S. e D. P., mesi cinque di sospensione da ogni attività federale per l'allenatore Mancinelli ed € 300,00 di multa per il sodalizio a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Presidente del Sodalizio e l'allenatore presenti in videoconferenza, non negando gli addebiti mossi, tentavano di giustificare il proprio contegno rappresentando – come già peraltro fatto in sede di memoria difensiva – le



motivazioni “umane” che avrebbero determinato la condotta oggetto di contestazione.

All’esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento tenuto dai tesserati in occasione della gara U14/F *de qua* è stato posto in essere in violazione delle norme regolamentari e merita, dunque, adeguata sanzione nei limiti della motivazione di cui *infra*.

Ed invero, il tentativo di far disputare una gara ad un’atleta diversa da quella inserita nel CAMP 3 consegnato all’arbitro è provato documentalmente ed espressamente ammesso da tutti gli incolpati.

Tale tentativo – non finalizzato solo per la prontezza del direttore di gara nel riscontrare l’incongruenza tra quanto dichiarato nel CAMP 3, il documento di riconoscimento dell’atleta iscritta a referto e la (diversa) atleta oggetto della procedura di riconoscimento – si sussume in una fattispecie di illecito disciplinare grave in quanto mina i principi fondamentali di lealtà e probità sportiva.

Gravità che, se del caso, assume maggior rilievo se solo si considera la categoria dell’incontro in questione (Under 14) – cioè un incontro tra atleti minorenni ai quali dovrebbero essere insegnate, prima ancora che la tecnica pallavolistica e/o lo spirito agonistico, le regole basilari della correttezza sportiva (che non prevede certo far disputare incontri ad atleti sotto mentite spoglie e/o a costringere soggetti minori a dichiarare il falso all’arbitro).

In tal modo argomentando, è necessario effettuare – come peraltro correttamente fatto dalla Procura federale in sede di richiesta sanzionatoria – una graduazione delle responsabilità con immediato riflesso anche in sede di quantificazione dell’emenda disciplinare comminata nel dispositivo.

Infatti, se la minore età delle atlete S. e D. P., lo svolgimento dei fatti così come rappresentato dall’arbitro in sede di referto arbitrale nonché la circostanza che l’illecito sia stato solo tentato, consente al Collegio



l'applicazione di una sanzione meno afflittiva nei confronti delle stesse, il contegno che merita maggiore stigma è quello posto in essere dall'allenatore.

Questi, infatti, a prescindere dalle asserite motivazioni personali che lo avrebbero spinto a schierare la S. sotto le mentite spoglie di altra atleta (costringendo la ragazza a mentire al direttore di gara compulsando la stessa a reiterare la menzogna a seguito delle richieste dell'arbitro, costringendo il capitano della squadra a firmare un CAMP 3 falso, costringendo le altre atlete ad accettare la composizione di una squadra non veritiera), non solo ha violato numerose norme regolamentari, statutarie e del Codice di comportamento sportivo, ma nella propria posizione di allenatore, ha fornito alle proprie allieve il peggior esempio possibile.

La (seppur astrattamente commendevole) volontà di "includere" l'atleta S. all'interno della compagine sociale, non può in alcun modo travalicare gli argini della legalità sportiva non essendo ammissibile in alcun modo che tale "inclusione" possa avvenire in aperto contrasto con le norme regolamentari ed in spregio alle norme di probità e lealtà sportiva.

Limite di legalità che si pone invalicabile non solo a tutela degli altri tesserati e associati, ma *in primis* a garanzia proprio della stessa minore S. e delle compagne di squadre che dovrebbero essere "educate" al conseguimento dei sani principi sportivi, tra cui l'onestà ed il rispetto delle regole e degli avversari.

Per tali motivi, all'accertata responsabilità per la condotta tenuta dai propri tesserati, consegue la responsabilità disciplinare del sodalizio vincolante del quale, tuttavia, in sede di determinazione della sanzione da applicare, dovrà essere considerato il collaborativo contegno processuale tenuto e le scuse profuse reiteratamente anche in sede di udienza.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare la tesserata R. S. con la sospensione da ogni attività federale per mesi uno, la tesserata A. D. P. con la sospensione da ogni attività federale per mesi uno, il tesserato Domenico Mancinelli



con la sospensione da ogni attività federale per mesi cinque e di comminare alla ASD 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. la sanzione della multa di euro 100,00.

Affisso il 27 Luglio 2023

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi